



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 40 del 19.11.2015

OGGETTO: Convenzione tra Comune di Marigliano e Università Federico II. ESEGUIBILE.

L'anno 2015 il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 18.45 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DE ROSA ASSUNTA	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
NAPPI ROSA		X
SODANO MARIA LUISA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Letta l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.TO avv. Antonio Carpino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano 24.11.2015

IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.11.2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 24.11.2015

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII
dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

SETTORE VII
Responsabile dott. Antonio Del Giudice

OGGETTO: Convenzione tra Comune di Marigliano e Università Federico II.

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000 per quanto di competenza.

**f.to IL RESPONSABILE SETTORE VII
dott. Antonio Del Giudice**

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

Proposta di deliberazione

Oggetto: Convenzione tra Comune di Marigliano e Università Federico II°

IL SINDACO

Premesso che;

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in data 18/12/2012, è stata stipulata tra il Comune di Marigliano e l'Università degli Studi di Napoli Federico II° una convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a beneficio degli studenti;

la predetta convenzione, di durata triennale prevede la facoltà di essere rinnovata alla scadenza mediante manifestazione di volontà espressa da entrambe le parti;

con nota prot. 18591 del 13/10/2015, l'Università degli Studi di Napoli Federico II° ha manifestato la espressa volontà di rinnovare, per ulteriori tre anni, la sopra citata convenzione, valida per tutti i settori e servizi del Comune, al fine di poter continuare il proficuo rapporto di collaborazione avviato, sottoponendo all'attenzione di questo Ente il nuovo testo, più rispondente alle nuove previsioni normative;

Ritenuto doveroso promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II°, attraverso la sottoscrizione della predetta convenzione;

Dato atto che lo svolgimento dei tirocini formativi non comporta per l'Ente oneri finanziari o di altra natura e non si configurano come rapporto di lavoro, escludendo ogni impegno futuro da parte della struttura ospitante;

Visto il TUEL 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare, per i motivi in premessa specificati, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Marigliano e l'Università degli Studi di Napoli Federico II°;

autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione;

trasmettere il presente atto all'Ufficio Tirocini Studenti presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II°, Corso Umberto I° n. 40.

f.to Il Sindaco
(Avv. Antonio Carpino)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 38, partita I.V.A. n. 00876220633, Web www.unina.it, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore

E

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. _____, con sede legale in _____
provincia _____ Via _____ N° _____ CAP _____ d'ora in
poi denominato Soggetto Ospitante, rappresentato da _____ nato/a
_____ il _____ e residente per la carica in ⁽¹⁾ _____
_____ Via _____, a ciò autorizzato
in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett.a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTO l'art. 11 del D.L. 138 del 13 agosto 2011;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
Compete al Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, come specificato dal successivo art. 5;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un

¹ Sede aziendale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Preside di Facoltà, dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studio, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative, nel caso previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
 - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
 - c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a:
 - formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
 - fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
 - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite il

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

- medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative;
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Li _____

Firma e Timbro
per l'Università

Firma e Timbro
per il Soggetto Ospitante